

compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio”.

Ma quel che più rileva ai fini della ricostruzione effettuata, permane la giurisdizione del giudice ordinario sulle società a partecipazione mista anche nel caso in cui si verifichi, come accaduto nella fattispecie sulla quale si è pronunciata la suprema Corte, una trasformazione della compagine sociale a seguito dell'instaurazione del giudizio.

Nel senso che la sopravvenuta acquisizione totalitaria della partecipazione da parte della Regione non determina la riconoscibilità della giurisdizione al giudice contabile che era carente della stessa al momento nel quale il giudizio è stato incardinato, in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, dovendosi confermare la conclusione della consolidata giurisprudenza caldata per la quale non è in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Sicché, se in base alle previsioni dello statuto sociale vigenti alla data del fatto generatore della responsabilità contabile (gennaio 2014), la società regionale mista pubblico-privata (Sicilia e Servizi S.p.A.) “non poteva ritenersi una società *in house*, mancando sia il requisito della titolarità esclusiva del capitale sociale in mano pubblica, con conseguente divieto di cessione delle azioni a privati, sia il requisito del controllo analogo; per cui la sussistenza del terzo requisito, ossia quello dell'esercizio dell'attività prevalente a favore dei soci stessi, non contestato e comunque esistente, si rivela insufficiente”, la giurisdizione contabile non può in alcun modo ritenersi suffragata dalla circostanza che in seguito a tale fatto generatore la partecipazione sia stata acquisita integralmente dalla Regione e che la società sia stata assunta in controllo analogo da quest'ultima.

Deve poi ricordarsi la distinzione, richiamata anche dalla sentenza, tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere nei confronti della società (sancita per le società per azioni dagli articoli 2393 e seguenti e per le società a responsabilità limitata dall'art. 2476 del codice civile, commi 1, 3, 4 e 5) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente nei confronti di singoli soci o terzi (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall'art. 2395 del codice civile, per le società a responsabilità limitata, dallo stesso art. 2476 del codice civile, comma 6), ed in questa seconda fattispecie sussiste la giurisdizione del giudice contabile, volta a “far valere la responsabilità dell'amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall'ente pubblico quando questo sia stato direttamente danneggiato dall'azione illegittima (classico caso è quello del danno all'immagine)”.

La sentenza in commento se, per un verso, rafforza ulteriormente il già nitido orientamento della giurisprudenza della S. Corte di cassazione sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile, anche con riguardo a fattispecie particolari come quella oggetto del giudizio, per altro verso, evidenzia ancor di più gli oneri che sussistono in capo al socio pubblico nel ponderare la sus-

sistenza delle iniziative volte a far valere la responsabilità dell'amministratore che sia incorso in ipotesi di *malagestio*.

I più recenti orientamenti della giurisprudenza nomofilattica hanno così posto in rilievo che l'azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche profondamente diverse dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali sancite dal codice civile: in primo luogo l'una è obbligatoria, le altre discrezionali; la prima ha finalità precipuamente sanzionatoria (sicché essa non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla *malagestio* dell'amministratore o dall'omesso controllo del vigilante, contemplandosi, ad esempio, la *compensatio lucri cum damno* o l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice), le azioni sociali hanno invece scopo sostanzialmente ripristinatorio; la prima richiede il dolo o la colpa grave, e solo in limitate ipotesi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; avuto riguardo alle azioni sociali e dei creditori sociali è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi (Corte di cassazione, SS. UU., 2 settembre 2013, n. 20075).

In tal guisa, quindi, ai fini del riparto di giurisdizione deve precisarsi che non risulta rilevante il carattere soggettivo, quanto piuttosto, in applicazione di un principio sostanzialistico, la natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate. Conseguentemente deve ritenersi escluso il modello gestionale dell'affidamento *in house* per organismi non aventi precipua finalità lucrativa quali le fondazioni.

La figura dell'affidamento *in house*, infatti, trova la sua puntuale collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici: situazione questa che va del tutto esclusa, in ragione della statutaria previsione della Fondazione, di non perseguire fini di lucro (Corte di cassazione, SS.UU., 2 febbraio 2018, n. 2584).

Con il decreto n. 2590 del 22 ottobre 2018 dell'Assessore regionale per l'economia, in corso di pubblicazione, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

Il decreto ha appositamente disciplinato in maniera strutturale i controlli sulle società partecipate dalla Regione, con successiva circolare saranno diramate le opportune direttive applicative su tali controlli.

L'Assessore: ARMAO

(2018.44.2782)008

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 25 ottobre 2018.

Circolare prot. n. 22230 del 26 giugno 2018 - Disabilità psichica.

AI COMUNI DELL'ISOLA
AI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELL'ISOLA
ALLE ASP DELL'ISOLA

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, p. I, n. 29 del 26 giugno 2018, della circolare n. 22230 del 26 giugno 2018, sono state rappre-

sentate difficoltà interpretative da parte di prestatori di servizi di accoglienza di disabili psichici.

Nel confermare integralmente i contenuti della circolare n. 22230/18 si ritiene, però, opportuno esplicitare talune affermazioni come di seguito.

Il rapporto convenzionale è un rapporto esclusivamente bilaterale tra i comuni da una parte e i prestatori di servizi d'accoglienza dall'altra.

Alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano:

– la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;

– le ASP con compartecipazione pari al 40%;

– i comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero.

La compartecipazione della Regione siciliana alle rette non interviene, né modifica la bilateralità del rapporto convenzionale tra comuni e prestatori di servizi di accoglienza, siano essi associazioni o società cooperative.

La Regione siciliana non interviene in alcun modo in tale rapporto convenzionale, né in fase di individuazione del contraente, né in fase di stipula, firma o approvazioni.

La funzione della Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - resta esclusivamen-

te quella di contribuire in compartecipazione con ASP (40%) e comuni (restante quota) delle rette di ricovero.

Ovviamente il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali mantiene compiti di vigilanza e monitoraggio della corretta utilizzazione dei fondi trasferiti ai comuni.

In tal senso i compiti di vigilanza possono essere svolti anche dai Distretti socio-sanitari che sono tenuti a svolgere tali compiti.

Quanto comunicato con la circolare n. 22230 del 26 giugno 2018 e con la presente circolare non inficia la possibilità della Regione siciliana di nominare commissari ad acta così come già operato precedentemente. Tali interventi sostitutivi potranno essere conseguenziali alle attività di vigilanza poste in essere sia dalla Regione sia dai Distretti socio-sanitari e ciò fatta salva la vigilanza in materia sanitaria da parte delle AA.SS.PP.

Nel concludere si ribadisce quindi che ai prestatori di servizi resta preclusa la possibilità di avviare percorsi pre-cettivi nei confronti dell'Amministrazione regionale a seguito di eventuali inadempienze da parte dei comuni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

*Il dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali: GIGLIONE*

(2018.44.2785)012

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE